

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3562

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato VITO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull’esistenza di finanziamenti da parte di Stati esteri o di entità ad essi riconducibili nei riguardi di partiti o di esponenti politici italiani

Presentata il 19 aprile 2022

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il tema dei contributi e dei finanziamenti da parte di Stati esteri nei riguardi di partiti o di esponenti politici italiani è stato più volte oggetto di dibattito e di critiche.

Recenti notizie di cronaca hanno avuto ad oggetto presunti casi di pagamenti effettuati da entità direttamente riconducibili a uno Stato estero nei riguardi di un senatore della Repubblica, attualmente in carica, che ha ricoperto importanti cariche istituzionali.

È venuto quindi il momento che il Parlamento si occupi del fenomeno, ne accerti l’esistenza e la natura e verifichi se e in che modo vi siano stati o vi siano tutt’ora tentativi, da parte di entità straniere, di influenzare attraverso tali mezzi decisioni e scelte politiche nel nostro Paese. A tali fini, pertanto, si propone l’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta sull'esistenza di finanziamenti da parte di Stati esteri o di entità ad essi riconducibili nei riguardi di partiti o di esponenti politici italiani)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XVIII legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sull'esistenza di finanziamenti da parte di Stati esteri o di entità ad essi riconducibili nei riguardi di partiti o di esponenti politici italiani, di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione ha il compito di accertare l'esistenza, i motivi, le finalità e la liceità di eventuali pagamenti, contributi o finanziamenti erogati da parte di Stati esteri o di entità ad essi riconducibili in favore di partiti o di esponenti politici italiani e di verificare se questi abbiano influenzato o abbiano potuto influenzare le scelte e le decisioni politiche assunte dai partiti o dagli esponenti politici destinatari degli stessi.

3. La Commissione può riferire alle Camere ogniqualvolta ne ravvisi la necessità.

4. La Commissione, al termine dei propri lavori, presenta alle Camere una relazione sui risultati dell'inchiesta.

Art. 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento.

2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, nominano il presidente della Commissione tra i componenti della Commissione medesima.

3. Entro dieci giorni dalla sua nomina, il presidente convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza, che è composto, oltre che dal presidente stesso, da due vicepresidenti e da due segretari eletti dai componenti della Commissione nell'ambito della medesima. Si applicano le disposizioni del regolamento della Camera di appartenenza del presidente.

Art. 3.

(Poteri e limiti della Commissione)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

2. La Commissione può chiedere copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia siano coperti da segreto.

3. Sulle richieste di cui al comma 2 l'autorità giudiziaria provvede tempestivamente; essa può ritardare la trasmissione di copia degli atti o documenti richiesti, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede tempestivamente a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

4. La Commissione può chiedere copie di atti e di documenti relativi a indagini e

inchieste parlamentari. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione.

5. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi ai sensi dei commi 2, 3 e 4 siano coperti da segreto.

6. La Commissione può chiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti all'inchiesta.

7. La Commissione individua gli atti e i documenti che non devono essere divulgati, anche in relazione ad altre istruttorie o a inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

8. Per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

9. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

10. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-*bis* del codice penale.

Art. 4.

(Segreto)

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 5 e 7.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 5.

(Organizzazione interna della Commissione)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei suoi lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. La Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria, di esperti nei settori attinenti all'inchiesta nonché di tutte le altre collaborazioni che ritenga necessarie. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaboratori di cui può avvalersi la Commissione.

4. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione, stabilite nel limite massimo di 100.000 euro, sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

6. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività.

Art. 6.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0186490